



Comune di Valvasone Arzene
(Provincia di Pordenone)

Statuto

(Legge Regionale 5 novembre 2014, n. 20 - art. 2, comma 3)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 30 novembre 2015

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI, FINALITA' E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1

PRINCIPI E OBIETTIVI

1. Il Comune di Valvasone Arzene rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche.
2. Il Comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
 - a) affermazione dei valori umani della persona, del cittadino, della famiglia, del lavoro, dell'istruzione scolastica pubblica e privata a qualsiasi livello e dell'educazione nei vari ambiti in cui viene proposta;
 - b) soddisfacimento delle necessità della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
 - c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
 - d) tutela del patrimonio archeologico, storico e artistico favorendone il godimento da parte della collettività;
 - e) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti cittadini, organizzando il sistema locale dei servizi comunali in modo da superare in ogni parte del territorio tutti gli ostacoli all'esercizio dei suddetti diritti e al pieno godimento dei beni e dei servizi pubblici;
 - f) attenzione alle problematiche dei diritti dei popoli e promozione dei valori e della cultura della pace, della vita e della solidarietà;
 - g) scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;
 - h) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della salute e della sicurezza pubblica;
 - i) tutela, valorizzazione e salvaguardia del territorio comunale;
 - j) promozione dell'associazionismo e del volontariato a tutti i livelli, riconoscendone i grandi meriti;
 - k) tutela della lingua e cultura friulana
3. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 2

AUTONOMIA

1. Il Comune di Valvasone Arzene è dotato di autonomia politica costituzionalmente garantita che si concretizza principalmente in:
 - autonomia finanziaria;
 - autonomia normativa;
 - autonomia amministrativa.

Art. 3

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse e patrimonio autonomi, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, dispone di compartecipazione a gettito di tributi

erariali riferibile al suo territorio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio.

Art. 4

AUTONOMIA NORMATIVA

Il Comune è dotato di autonomia normativa che si traduce in potestà statutaria e in potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e gestione delle funzioni che gli spettano.

Art. 5

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

Il Comune è dotato di autonomia amministrativa in relazione alla generalità delle funzioni proprie e a quelle conferitegli con legge statale o regionale.

Art. 6

SEDE E TERRITORIO

1. Il Comune ha sede nel capoluogo di Valvasone, ove è ubicato il Palazzo del Comune di Piazza Mercato, 1.
2. Il territorio del Comune di Valvasone Arzene è costituito dal capoluogo, dall'ex capoluogo di Arzene, dalla frazione di San Lorenzo e dalle seguenti località: *Casamatta, Fornasini, Grava, Majaroff, Ponte Delizia, Pozzodipinto, San Gaetano, Sassonia, Tabina, Torricella*.
3. Il territorio comunale si estende per 30,66 chilometri quadrati ed è confinante con i comuni di San Martino al Tagliamento, Sedegliano, Codroipo, San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Zoppola e San Giorgio della Richinvelda.
4. Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono nel Palazzo del Comune in Arzene di piazza Municipio 1. Gli organi del Comune possono essere convocati anche in luoghi diversi dalla loro sede ufficiale, per motivate ragioni.

Art. 7

SIMBOLI UFFICIALI

1. Sono simboli ufficiali del Comune:
 - lo stemma;
 - il gonfalone;
 - la bandiera.
2. Lo stemma è rappresentato da uno scudo troncato, in alto d'azzurro e di verde, con una fascia ondata, d'argento, accompagnata in capo da due stelle di cinque raggi d'argento. In basso, d'argento, alla croce piena accompagnata in punta da due lettere capitali V, il tutto d'oro bordato di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.
3. Il gonfalone è costituito da un drappo azzurro riccamente ornato di ricami e caricato dello stemma civico sopra descritto con l'iscrizione, centrata, "Comune di Valvasone Arzene".

4. La bandiera è costituita da un drappo azzurro con riportato nel centro lo stemma del Comune.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della bandiera sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 8 ONORIFICENZE

1. L'Amministrazione Comunale può concedere apposite onorificenze e speciali riconoscimenti a persone, associazioni ed enti che si sono particolarmente distinti per il loro operato, nel rispetto dei criteri e modalità individuati in apposito Regolamento.

Art. 9 RELAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI ED ORGANISMI REGIONALI, NAZIONALI, COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e in rapporto di pari dignità con gli altri enti territoriali, coopera con gli stessi, concorrendo alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio. Cooperata altresì con gli organismi nazionali, comunitari e internazionali per lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune opera al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.
3. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma e altri istituti previsti dalla legge, per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per l'esercizio associato di funzioni per la gestione dei servizi pubblici.
4. Il Comune nell'ambito delle proprie funzioni, nel rispetto della normativa vigente, può far parte di Enti di area vasta finalizzati all'erogazione di servizi, allo scopo di razionalizzare l'utilizzo delle risorse.

Art. 10 FUNZIONI

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune di Valvasone Arzene concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi degli enti sovracomunali e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'intento di perseguire gli obiettivi indicati all'articolo 1.
4. Il Comune può assumere iniziative di carattere umanitario.

Art. 11 SVILUPPO SOCIALE

1. Il Comune, coerentemente con gli obiettivi di cui all'articolo 1, esercita le funzioni relative alla protezione sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche,

culturali, allo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.

2. Il Comune, nel riconoscere la scuola pubblica statale e non statale come importante struttura educativa finalizzata alla formazione della persona e dei cittadini, privilegia la collaborazione con le istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado per il raggiungimento di concordati obiettivi educativi e formativi.
3. Il Comune riconosce e valorizza la lingua friulana patrimonio storico della comunità locale e ne favorisce l'uso. Sostiene le attività delle Associazioni culturali e di persone che curano la promozione e lo studio della lingua friulana.
4. Il Comune riconosce lo sport quale bene sociale rivolto a tutti i cittadini, promuove le attività nelle varie forme ed espressioni; impegna la propria azione al potenziamento delle strutture coinvolgendo le società sportive attraverso la partecipazione alla programmazione e gestione dei servizi sportivi.
5. Il Comune valorizza manifestazioni ed iniziative tipiche delle tradizioni civili e religiose locali nel rispetto del principio di laicità.
6. In particolare il Comune:
 - a) riconosce le Pro-Loco e le associazioni fra le stesse quale strumento di promozione dell'attività socio-ricreativa, culturale e turistica, ne sostiene e favorisce le attività assicurando l'uso agevolato o gratuito di strutture, servizi e impianti secondo le modalità di volta in volta individuate dall'Amministrazione comunale;
 - b) si avvale delle iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali, con particolare riguardo alla Protezione Civile.

Art. 12

ASSETTO DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un equilibrato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali. Promuove iniziative al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
2. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:
 - a) alla tutela del paesaggio e dell'ambiente;
 - b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
 - c) alla tutela e alla conservazione del patrimonio naturale, storico ed artistico che si trova nel territorio comunale;
 - d) alla disciplina dell'utilizzazione e salvaguardia del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
 - e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
 - f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità del traffico e della circolazione;
 - g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali ed all'interesse pubblico generale;
3. Il Comune predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 13

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Il Comune tutela e favorisce lo sviluppo della piccola e media impresa e dell'artigianato, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività, favorendone l'associazionismo al fine di consentirne una vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Il Comune preserva le aree idonee a un proficuo sviluppo delle attività agricole favorendo un assetto fondiario che consenta un'agricoltura dinamica e di qualità, pur nella salvaguardia dei pregi territoriali ed ambientali, anche per la valorizzazione dei prodotti tipici locali
4. Il Comune sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Art. 14

PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, gli enti, i gruppi, le formazioni intermedie e le associazioni all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, per esprimere a livello comunale e sovracomunale interessi ed istanze di rilevanza sociale, culturale ed economica.
2. Riconosce che presupposti della partecipazione sono la trasparenza e l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali anche mediante la pubblicazione "online".
3. Il Comune di Valvasone Arzene promuove e favorisce l'uguaglianza tra uomini e donne, anche mediante l'adozione di misure idonee a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità.
4. In uniformità con i principi dettati dalla legge, negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, dovrà essere favorita, di norma, la presenza di entrambi i sessi.

PARTE SECONDA

ORGANI POLITICI E GESTIONALI. PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

TITOLO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 15

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Sono organi di governo del Comune:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

Art. 17

RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le competenze e le potestà previste dallo Statuto, dal Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti.
2. Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, effettua le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione degli enti sovraordinati; determina i contenuti fondamentali degli accordi di programma prima della loro approvazione. Individua gli obiettivi e le finalità della propria azione; in tale contesto può anche esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società di capitali ecc. Può adottare inoltre risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni e orientamenti sui temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.
3. Il Consiglio Comunale delibera sugli atti di conciliazione e transazione qualora il contenzioso sia in materia di sua competenza.
4. Il Consiglio Comunale adotta gli atti necessari al proprio funzionamento nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale.
5. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione e quella dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

6. I regolamenti comunali di competenza del Consiglio sono approvati a maggioranza assoluta, salvo che sia diversamente stabilito dal presente Statuto o dalle leggi.

Art. 18

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci giorni successivi dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata:
 - a) alla convalida dell'elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali;
 - b) al giuramento del Sindaco;
 - c) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vicesindaco;
 - d) all'elezione delle commissioni comunali la cui nomina è prevista dalla legge.
 - e) all'individuazione dei gruppi consiliari.

Art. 19

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio comunale per l'approvazione entro 60 giorni dall'insediamento.

Art. 20

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato con maggioranza assoluta, prevista per l'adozione dello Statuto, che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia, nel rispetto dei limiti fissati dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 21

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono convocate e presiedute, secondo le norme regolamentari per il funzionamento dello stesso, dal Sindaco.
2. In assenza del Sindaco, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicesindaco e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano, individuato ai sensi dell'art. 26.
3. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, assicura un'adeguata, accurata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 22

POSIZIONE GIURIDICA E STATUS

1. La posizione giuridica e lo *status* dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato. Partecipa all'attività dell'Ente ed esercita compiti di indirizzo e di controllo sulla Giunta e sull'Amministrazione.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, previa verifica dell'assenza delle cause di incompatibilità stabilite dalla legge, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano a esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
5. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
6. L'entità e i tipi di indennità spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

Art. 23

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare all'attività dell'ente, in particolare di presenziare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni cui fanno parte.
2. I consiglieri comunali sono tenuti a eleggere domicilio nel territorio comunale, eventualmente utilizzando allo scopo la sede municipale.
3. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 24

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun consigliere comunale:
 - a) esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, ivi compresi lo Statuto e i regolamenti;
 - b) può formulare interrogazioni e interpellanze, alle quali, a seconda delle richieste del consigliere istante, deve essere data risposta scritta entro 30 giorni ovvero deve seguire discussione nel primo Consiglio utile.
 - c) può presentare mozioni;
 - d) esercita l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - e) ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato, nel più breve tempo possibile e nel rispetto del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 25

DIMISSIONI, SOSPENSIONE, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le dimissioni, la sospensione e la surroga dei consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge e dal regolamento relativo al funzionamento del Consiglio Comunale.

2. La decadenza del consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive è disciplinata nel seguente modo:
 - a) Il Sindaco, d'ufficio o su istanza di un consigliere comunale, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
 - b) Il Consiglio Comunale, nei successivi 20 giorni, nel caso in cui ritenga palesemente non accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia e/o ulteriore assenza dello stesso consigliere, dichiara la decadenza procedendo contestualmente alla surrogazione.
3. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza dei consiglieri presenti. Alla discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.
4. Alla surroga del consigliere decaduto provvede il Consiglio Comunale nella sua prima riunione utile.

Art. 26
CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d'età.
2. Al consigliere anziano possono essere attribuiti compiti dallo statuto, dai regolamenti o dal Consiglio Comunale stesso.

Art. 27
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da almeno due componenti – tranne che nei casi di un candidato alla carica di sindaco risultato eletto come consigliere, collegato ad una lista di candidati che non esprime alcun altro consigliere – e ne danno relativa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale in forma scritta nel corso della prima adunanza del nuovo Consiglio comunale.
2. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia un solo consigliere comunale eletto, ad esso vengono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I consiglieri comunali possono non aderire ad alcun gruppo consiliare, o ritirare la propria adesione a un gruppo consiliare, dando vita al gruppo misto che può essere composto anche da un solo componente.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
5. Le funzioni e le attribuzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 28
PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione di Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, ove la legge, il presente Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno, secondo le norme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

CAPO III COMMISSIONI

Art. 29 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno.
2. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nella composizione, nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, dal regolamento e dagli atti consiliari che le istituiscono.

Art. 30 COMMISSIONI COMUNALI

Si possono istituire commissioni comunali per attuare i principi di cui al presente Statuto previa approvazione di apposito Regolamento.

CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale:
 - a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto e di ricognizione degli equilibri di bilancio;
 - c) svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio Comunale;
 - d) compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco e degli organi di gestione.

2. E' di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La Giunta predispose lo schema del bilancio preventivo e la relazione al rendiconto della gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Laddove la normativa lo preveda, determina le aliquote dei tributi istituiti dal Consiglio Comunale.
4. Adotta in via d'urgenza le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza, o comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
5. Delibera altresì i prelievi dal fondo di riserva, comunicandoli al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 32
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco nel rispetto della normativa sulla rappresentanza di genere ed è composta:
 - a) dal Sindaco, che la presiede;
 - b) da un numero massimo di assessori stabilito dalla legge; di essi, fino alla metà possono non essere consiglieri comunali, con le prerogative e i limiti disciplinati al successivo comma 3. È facoltà del Sindaco nominare i componenti della Giunta Comunale anche in un numero inferiore al massimo previsto dalla normativa in vigore. Tra gli assessori che abbiano anche lo *status* di Consigliere Comunale il Sindaco nomina il Vicesindaco.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
3. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione nell'ambito delle materie di competenza, ma non hanno diritto di voto.
4. Gli assessori entrano in carica con l'accettazione della nomina. Il Sindaco ne dà comunicazione scritta o verbale in sede di Consiglio Comunale ai consiglieri comunali.
5. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione.
6. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vicesindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.

Art. 33
ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

L'anzianità degli assessori è determinata dall'età anagrafica.

Art. 34
CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINGOLI ASSESSORI

1. L'assessore cessa dalla carica per:
 - a) morte;

- b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza nei casi previsti dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore, indirizzate al Sindaco, devono essere prontamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
 3. In tutti i casi di cessazione dalla carica di un assessore, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
 4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso degli Assessori, il Sindaco può provvedere alla loro surroga e, in tal caso, ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

Art. 35 **FUNZIONAMENTO**

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale e ne assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza dei voti dei presenti.
5. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa e nei casi previsti dalla legge.
6. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa, nel rispetto di quanto stabilito nei commi precedenti.
7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario comunale stesso.
8. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco, i responsabili degli uffici e dei servizi, i consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.
9. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono predisposte dai responsabili dei servizi.
10. La verbalizzazione delle sedute della Giunta è curata dal Segretario comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il Segretario comunale non partecipa alla seduta quando si trova in conflitto di interessi. In tal caso è sostituito dal vicesegretario.

Art. 36 **PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del

servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, i quali sono tenuti ad adempiere. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

CAPO V IL SINDACO

Art. 37 IL SINDACO

1. Il Sindaco esercita le funzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza; in particolare ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del Comune con facoltà di delega a un responsabile di servizio.
3. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo in tutti i casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell'interesse del Comune.
6. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, il Sindaco può promuovere forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche.
7. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo *status* e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
8. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 38 FUNZIONI DEL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
2. Sostituisce inoltre il Sindaco fino all'elezione del nuovo Sindaco, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.

3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale del Governo.

Art. 39

CESSAZIONE E DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono acquisite al protocollo del Comune e presentate al Consiglio comunale. Esse diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio, a seguito delle dimissioni del Sindaco, è disciplinato dalle leggi vigenti.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

TITOLO II

UFFICI E SERVIZI

Art. 40

PRINCIPI E CRITERI GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'autonomia funzionale e organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento, si esercita principalmente attraverso i poteri statutari, regolamentari e gli atti di organizzazione, al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. La gestione amministrativa si informa ai principi della responsabilità e della partecipazione e ai criteri dell'efficienza e dell'efficacia, al fine di conseguire i più elevati livelli di produttività.
3. L'organizzazione del lavoro del personale è definita sulla base delle linee di indirizzo espresse dagli organi di governo e delle decisioni assunte dall'apparato dirigenziale e/o equiparato, in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti e ai contratti collettivi e decentrati di lavoro.
4. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Art.41

DOTAZIONE ORGANICA E ORDINAMENTO PROFESSIONALE

1. La dotazione organica si qualifica quale strumento gestionale di massima flessibilità dell'organizzazione e dell'impiego delle risorse umane.

2. Ogni dipendente del Comune è inquadrato in base a criteri e a professionalità, secondo il vigente contratto collettivo regionale di lavoro.

Art. 42

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario e gli organi di governo.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Ai responsabili delle strutture spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità, responsabilità e lealtà.

Art. 43

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato e revocato dal Sindaco secondo le modalità fissate dalla legge; il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata del servizio che deve essere svolto dal Segretario comunale.
2. Il Segretario comunale esercita tutti i compiti e le funzioni che gli sono attribuiti dallo Statuto, dalle leggi, dai regolamenti nonché quelle che gli sono conferite dal Sindaco.
3. Il Segretario, al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed impartisce le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.
5. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 44

VICE SEGRETARIO

1. Il Comune può avere un vicesegretario. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplinerà le modalità di nomina e le funzioni.
2. Le funzioni di vicesegretario possono essere svolte da dipendente comunale (anche di servizio convenzionato con altro comune) avente i requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

3. Il vicesegretario svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 45

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati con decreto del Sindaco.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi:
 - esercitano le funzioni ad essi riservate dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti.
 - provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati.
 - nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati nel programma di mandato del Sindaco e nei piani di programmazione e gestione annuali e pluriennali.
3. I rapporti tra i responsabili di strutture organizzative di diversa rilevanza sono disciplinati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 46

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Al di fuori della dotazione organica del Comune può essere prevista l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento e dalle leggi.
2. In casi di particolare necessità, la titolarità di determinati uffici e servizi può essere affidata, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento e dalle leggi, a personale assunto con contratto a tempo determinato.

Art. 47

COLLABORAZIONI ESTERNE A PROGETTO

Il Comune può ricorrere a collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità e a tempo determinato, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi e dal regolamento.

Art. 48

SERVIZI PUBBLICI

Il Comune provvede a garantire le prestazioni inerenti i servizi pubblici, in forma singola o associata, diretta o indiretta, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

PARTE TERZA

PARTECIPAZIONE, DIRITTO DI INTERVENTO, TRASPARENZA

Art. 49

ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE

Il Comune favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della propria comunità.

Art. 50

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato.
2. Il Comune riconosce le associazioni operanti nel Comune quando queste sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
3. La valorizzazione delle libere forme associative, purché rette da uno statuto o da una provata attività, avviene mediante concessione di contributi finanziari, concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale ed erogazione di servizi, previa apposite convenzioni, in conformità al regolamento apposito.
4. Il Comune può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti, l'organizzazione di manifestazioni e servizi anche assegnando i fondi necessari.

Art. 51

CONSULTE TECNICHE DI SETTORE

1. Il Consiglio comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.
2. Sono chiamati a far parte delle Consulte, in relazione alla materia assegnata, i rappresentanti delle associazioni interessate, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti nella materia oggetto dell'attività delle consulte.
3. Possono essere istituite altresì consulte di territorio al fine di collaborare con l'Amministrazione per la soluzione dei problemi o per l'attivazione di servizi legati alle esigenze della zona interessata.

Art. 52

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Con apposito regolamento vengono disciplinate le modalità per la loro presentazione e i tempi per le relative risposte

Art. 53

DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinato dalle leggi e dal regolamento comunale.

Art. 54
CONFERENZA DEI SERVIZI

Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi, con le modalità, le tempistiche e gli esiti disciplinati dalla legge.

Art. 55
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il Comune rispetta e applica il principio per cui la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Il Comune informa la propria attività in modo che la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorra ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà.
3. Il Comune considera la trasparenza condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
4. Tutti gli atti del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per disposizione di legge.

Art. 56
REFERENDUM

1. Sono consentiti *referendum* consultivi e propositivi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Sono esclusi dal *referendum*:
 - a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
 - b) le materie che siano state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - c) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
 - d) le designazioni e le nomine di rappresentanti.
3. L'iniziativa del *referendum* può essere presa:
 - a) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati;
 - b) dal 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 57
VALIDITA' ED EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il *referendum* è valido se ha partecipato alla votazione almeno il 40% più uno degli elettori del Comune.
2. Il Consiglio Comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.
3. L'esito referendario non può vincolare l'Amministrazione.

Art. 58

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Il regolamento comunale fissa tutte le modalità per l'effettuazione dei *referendum*, ivi comprese quelle relative al giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle richieste di *referendum*.
2. Spetta al Sindaco la convocazione della consultazione referendaria.

PARTE QUARTA PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 59 DEMANIO E PATRIMONIO

Le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 60 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati in conformità alla normativa vigente.
2. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con le modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. La proposta di deliberazione volta all'abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno Statuto sostitutivo.

Art. 62 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore nelle forme e nei termini di legge.
2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

PARTE SESTA DISPOSIZIONI TRANSITORIE

DISPOSIZIONE TRANSITORIA N. 1

1. In applicazione di quanto previsto nell'art. 4 della legge 5 novembre 2014, n. 20, per i primi due mandati amministrativi del Comune di Valvasone Arzene, viene istituita la figura del Pro Sindaco, che ha le attribuzioni e le funzioni del Vicesindaco.
2. Nel limite dei primi due mandati il Sindaco e il Pro Sindaco/Vicesindaco debbono essere espressione rispettivamente e alternativamente di ciascuna delle comunità fuse.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA N. 2

In applicazione di quanto previsto nell'art. 4 della legge 5 novembre 2014, n. 20, per i primi due mandati amministrativi del Comune di Valvasone Arzene, viene stabilito che il numero massimo di assessori che il sindaco ha la facoltà di nominare è pari a sette, e che deve essere garantita in ogni caso la rappresentanza di entrambe le comunità di origine.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA N. 3

In deroga a quanto previsto dall'art. 22 comma 4 del presente Statuto ("I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano a esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.") si stabilisce che, a norma di quanto disposto dall'art. 4 comma 5 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 20 tutti i soggetti nominati dai Comuni di Arzene e Valvasone in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino all'elezione del nuovo consiglio comunale.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA N. 4

Nelle more di approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si applica il Regolamento che era in vigore nel Comune di Arzene.

* * * * *